



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

In persona dei Magistrati

dott.ssa [REDACTED]	Presidente
dott.ssa [REDACTED]	Consigliere
dott. [REDACTED]	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n.ro 1130 del registro generali affari contenziosi civili per l'anno 2017 promosso

DA

[REDACTED] in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sorgentone e presso il quale domicilia in Cagliari alla via XX Settembre n.25, in virtù di procura allegata all'atto di appello

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] e presso la quale elettivamente domicilia in Cagliari [REDACTED] in virtù di procura generale alle liti autenticata in data 13.07.2000 dal notaio [REDACTED] di Sassari

APPELLATA

La causa è stata tenuta a decisione all'udienza collegiale del 13.05.2022, tenuta nelle forme della trattazione scritta, a seguito delle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:

Per l'appellante: si insiste per la rimessione della causa sul ruolo per il ricalcolo del conto dal 01.01.1992, in difetto si rassegnano le seguenti conclusioni come già rassegnate nell'atto di citazione in appello:

- a) in via principale accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
- b) in via subordinata condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottempererà all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità/ illegittimità/ mancata doppia sottoscrizione o mancata sottoscrizione delle clausole che prevedono gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza": gli interessi ultra legali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la commissione disponibilità fondi;
- c) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche ultra legali non pattuite/ illegittime/ nulle ed in via esemplificata i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazioni extra fido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese

per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;

- d) per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, accertare e dichiarare -con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti ed in particolare quelle al 1.1.2001 e al 30.06.2014 e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 21240-5 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo o, in alternativa dal saldo apparente. In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dell'Avv. Sorgentone antistatario.

Per l'appellata: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni nuove, formulate in violazione dell'art. 345 c.p.c.; in via principale rigettare l'appello perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, in accoglimento delle domande formulate in primo grado, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, in accoglimento delle eccezioni e deduzioni formulate dal [REDACTED]

[REDACTED], voglia :

- in via pregiudiziale e/o preliminare dichiarare inammissibile la domanda per carenza di interesse, per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni di cui all'espositiva della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex 183, 6 comma c.p.c.;

- in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c., in subordine decennale ordinaria, di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento che controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo ai rapporti dedotti nel presente giudizio, risalenti ad oltre dieci anni dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi anteriori al 5.12.2004, in specie degli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati *ex adverso*, ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, di affidamento, di disponibilità e mancanza fondi, dei diritti per l'istruttoria del fido, della maggiorazione extra fido, delle valute, dei diritti di segreteria, per la chiusura periodica, per la tenuta conto, per singole operazioni e per qualsivoglia ulteriore titolo, prescrizione decorrente da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato da controparte, ovvero nell'ipotesi in cui il rapporto *de quo* risultasse assistito da apertura di credito, a mezzo delle rimesse extra fido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria, secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 24418/2010;
- in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. degli interessi creditorî afferenti al credito che fosse accertato in favore dell'attore;

- nel merito respingere tutte le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto; in ogni caso con il favore delle spese della lite e dei compensi di giudizio per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali, nonché rimborso delle spese di CTU corrisposte integralmente dall'azienda di credito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 05.12.2014, la società [REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cagliari il [REDACTED] deducendo di avere stipulato in data 06.12.1991 un contratto di conto corrente avente n. 21240-5 costantemente affidato in relazione al quale non sono state pattuite le condizioni economiche poi concretamente applicate, in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., artt. 117, 117bis e 1148 TUB.

A tale scopo, precisato che il conto era ancora aperto e recava un saldo positivo, proponeva domanda di accertamento negativo della esistenza delle condizioni contrattuali diverse da quelle legali, e in caso di loro esistenza, domanda di accertamento della nullità per le seguenti ragioni:

- illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto;
- nullità della clausola di fissazione degli interessi in misura usuraria;
- nullità della clausola di rinvio agli usi su piazza.

Parte attrice sosteneva che è onere della Banca fornire prova di un contratto recante la previsione delle condizioni contrattuali applicate e avendo chiesto rilascio di copia del contratto e di parte degli estratti conto senza ottenere risposta, formulava istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Concludeva per ottenere la riclassificazione contabile dei movimenti dare e avere succedutesi nel rapporto di conto corrente n. 21240-5 in quanto l'istituto bancario

aveva proceduto ad addebitare interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in assenza di pattuizione scritta.

Si costituiva in giudizio il [REDACTED] contestando le avverse domande ed in particolare la data di inizio del rapporto; allegava che, in materia di accertamento negativo, spetta a chi agisce l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto preteso.

Parte convenuta eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto della correntista e concludeva per il rigetto di tutte le domande *ex adverso* formulate. Con ordinanza del 08.07.2016 il Tribunale disattendeva tutte le istanze istruttorie e la causa, istruita con produzioni documentali, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con sentenza definitiva n. 2632 del 07.09.2017 con la quale venivano rigettate tutte le domande attoree e condannata la [REDACTED] al pagamento delle spese processuali.

Propose appello avverso la predetta decisione la [REDACTED] in liquidazione, chiedendone la riforma. Si costituì in giudizio il [REDACTED] resistendo al gravame ed insistendo per la conferma integrale della sentenza.

Questa Corte con sentenza non definitiva n.ro 573/2020 del 12.10.2020, pubblicata in data 16.11.2020 statù quanto segue:

P.Q.M.

“La Corte di Appello di Cagliari, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa così decide:

- 1) *Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n.ro 2632/2017 resa dal Tribunale di Cagliari, dichiara:*
 - a) *la illegittima determinazione ed esazione degli interessi debitori, nel periodo oggetto di causa, in misura ultra legale perché non pattuiti per iscritto, e quindi la loro debenza secondo i criteri stabiliti dall'art. 117 punto 7 del D.lgs. 385/93;*

- b) *l'illegitto addebito delle somme derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per il periodo che va dal 01.04.2002 al 30.06.2014;*
 - c) *la illegittimità degli addebiti dei costi relativi all'applicazione della commissione di massimo scoperto, ed alle spese per la pratica di istruttoria del fido, alla antergazione e postergazione dei giorni di valuta;*
- 2) *Rigetta ogni altra eccezione avanzata dalle parti;*
 - 3) *Conferma nel resto la impugnata sentenza;*
 - 4) *Dispone con separata ordinanza per il proseguo del giudizio.*
 - 5) *Spese al definitivo."*

Dispose altresì il prosieguo del giudizio con la seguente ordinanza:

"Letti gli atti, vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna tra le predette parti, ritenuto necessario ai fini della decisione disporre consulenza tecnica affinché il consulente, sulla base degli estratti conto in atti, ridetermini il saldo contabile per il periodo che va dal 01.04.2002 al 30.06.2014 del conto corrente n. 21240-5 dedotto in giudizio, applicando l'interesse debitorio nella misura di cui all'art 117 comma 7 d.lgs. n. 385 del 1.9.1993 ; eliminando gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale per l'intero suindicato periodo, di commissione di massimo scoperto, nonché con valute conformi alle date delle operazioni contabili di versamento e prelevamento.

Rimette a tal fine la causa in sede istruttoria, nomina CTU la dott.ssa [REDACTED] e fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza collegiale del 05.03.2021."

Alla udienza del 05.03.2021 entrambe le parti fecero riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva.

Conferito incarico al CTU, dott.ssa [REDACTED], all'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rigettarsi la richiesta avanzata dall'appellante di remissione della causa sul ruolo al fine di procedere al ricalcolo del conto corrente, oggetto di causa, a far data dal 01.01.1992 e non dal 01.04.2002, stante l'eccepito richiamo a più recenti decisioni della Suprema Corte in materia, che avrebbero mutato il precedente orientamento giurisprudenziale.

Preliminarmente si osserva che è stato lo stesso appellante, con la proposizione dell'atto di appello, a limitare, come già accertato nella sentenza non definitiva, la propria domanda al periodo che va dal 01.04.2002 al 30.06.2014.

In ogni caso è principio consolidato in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice dell'impugnazione avverso la sentenza non definitiva(di recente Cass. Sent. N.ro 29321/2021). E' stato, infatti, affermato che (cfr. Cass. n. 13513/2007) nel caso di sentenza di appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta da questa vincolato (anche se non passata in giudicato) sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio, non solo la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva che non sia immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche la preclusione che gli derivi dalla propria decisione non definitiva sul punto, ove fatta oggetto di riserva di impugnazione differita (conf. ex multis Cass. n. 6689/2012 che ribadisce la possibilità per il giudice di legittimità di rilevare d'ufficio la violazione di tale regola, ancorché la sentenza non definitiva non fosse ancora passata in

giudicato; in senso conforme anche Cass. n. 10889/2006; Cass. n. 18898/2009; Cass. n. 23862/2015; Cass. n. 18834/2017). In particolare, con la sentenza della Suprema Corte n. 2533/2016 si è affermato che la preclusione endoprocessuale posta dalla sentenza non definitiva al giudice della prosecuzione sia assimilabile a quella del giudicato interno.

Tali principi trovano altresì applicazione con riguardo alle contestazioni sollevate dal consulente di parte nonché dal [REDACTED] nella seconda comparsa conclusionale relative alla questione della mancata stipulazione per iscritto del contratto nonché all'eccezione di prescrizione, questioni risolte anch'esse con la sentenza non definitiva.

Ciò posto occorre ora accertare quale sia, alla data del 30.06.2014, il saldo contabile del conto corrente 21240-5 oggetto del giudizio.

Il CTU, dott.ssa [REDACTED], in ottemperanza a quanto disposto da questa Corte, ha proceduto a rielaborare il conto corrente 21240-5 intestato all'appellante ed in essere presso il [REDACTED] procedendo: a) a sostituire il tasso debitore applicato con quello stabilito dall'art. 117 comma 7 del T.U. 385/1993; b) ad epurare dal capitale gli importi conseguenti l'addebito trimestrale degli interessi debitori; c) ad espungere gli importi relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi; d) ad eliminare gli importi addebitati a titolo di C.M.S. nonché quelli addebitati per i diritti di istruttoria fido e commissioni sull'affidamento.

L'Ausiliario ha poi riferito che, in mancanza di specifiche indicazioni da parte della Corte, in merito al tasso creditore da applicare, nella rielaborazione dei conteggi sono state elaborate due diverse ipotesi; nella prima sono stati calcolati gli stessi tassi creditori utilizzati dalla Banca, mentre nella seconda è stato applicato il tasso creditore massimo previsto dall'art. 117 comma 7 d.lgs. n. 385/1993; infine a seguito delle osservazioni svolte alla bozza di ctu dal consulente di parte della banca, ha proceduto ad elaborare due ulteriori ipotesi di calcolo per ottenere il saldo finale del

conto corrente per cui causa: con la prima ipotesi sono state espunte dal conto anche le spese addebitate a titolo di tenuta trimestrale del conto corrente e quelle addebitate per le operazioni bancarie, mentre con la seconda ipotesi tali spese non sono state eliminate.

Orbene poichè con la sentenza non definitiva nulla è stato statuito in relazione alle spese di tenuta conto e quelle occorse per le operazioni bancarie, come peraltro riconosciuto dallo stesso CTU, ritiene il Collegio che le stesse devono essere riconosciute alla banca e non espunte dal conteggio dell'esatto dare-avere.

Per quanto attiene alla misura del tasso creditore da riconoscere alla società correntista sui saldi attivi portati dal conto, si ritiene corretta la scelta di applicare il tasso nella misura già applicata dalla banca come emergente dagli estratti scalari prodotti in causa; depone in tal senso il fatto che alcuna specifica domanda è stata mai proposta dall'appellante avente ad oggetto la misura del tasso di interesse creditore applicato né è stata mossa negli atti di causa alcuna contestazione o doglianza. Gli interessi riconosciuti sono poi da ritenersi legittimi in quanto inferiori a quelli scaturenti dall'applicazione del tasso legale.

Si ritiene infine non sussistere peculiari ragioni che rendano necessario discostarsi e/o disattendere le valutazioni espresse dal consulente tecnico di ufficio, la cui consulenza deve ritenersi compiutamente, scientificamente e logicamente motivata.

Peraltro la parte appellante non ha sollevato alcuna osservazione all'elaborato peritale mentre per quanto riguarda la parte appellata le questioni non definite con la sentenza non definitiva, relative agli interessi creditori ed alle spese, sono state recepite dal CTU, che ha formulato, come sopra esposto ulteriori diverse ipotesi di calcolo, su cui il Collegio si è pronunciato. Nessuna osservazione è stata mossa sui conteggi.

In virtù di quanto innanzi dedotto deve pertanto ritenersi corretto il saldo del conto corrente alla data del 30.06.2014 indicato dal ctu a pag. 38 dell'elaborato peritale, a seguito delle conclusioni definitive post osservazioni delle parti, ed individuata con la denominazione "3^ ipotesi", e quantificato nella somma di euro 32.249,22 quale saldo attivo in favore del cliente.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e stante la riduzione della domanda, originariamente proposta dall'appellante, nel corso del giudizio di appello, si ritiene equo disporre per entrambi i gradi di giudizio la compensazione in misura di 1/3 delle spese di lite, ponendo i residui 2/3 a carico della Banca appellata; spese che vengono liquidate come in dispositivo, nella già ridotta misura, in applicazione delle tariffe professionali forensi approvate con DM 55/2014 e DM 37/2018, vigenti all'epoca della assegnazione a decisione della causa e dell'esaurimento dell'attività difensiva, e nella misura media. Le spese occorse per la disposta ctu restano poste integralmente a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e domanda così decide:

- 1) Accerta e determina il saldo del conto corrente 21240-5 in essere tra l'appellante ed il [redacted], alla data del 30.06.2014 in un saldo attivo in favore della società appellante, [redacted] in Liquidazione, pari a complessivi euro 32.249,22;
- 2) Dichiara compensate per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna il [redacted] a corrispondere alla società [redacted] in Liquidazione, e per essa all'avv. Andrea Sorgentone, dichiaratosi antistatario, i residui 2/3 che liquida nella già ridotta misura in complessivi euro 5.360,00(ivi

compresi euro 524,00 per spese) per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 7.120,00 (ivi compresi euro 777,00 per spese) per il presente grado di giudizio; il tutto oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% sui compensi ed oltre agli accessori di legge se dovuti;

- 3) Pone definitivamente a carico dell'appellata [REDACTED] e spese occorse per la disposta ctu.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 02.03.2023

Il Giudice Ausiliario estensore

dott. [REDACTED]

La Presidente

dott.ssa [REDACTED]